



Roma,

7 DIC. 2010

Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte sui redditi e sulle
attività produttive

Ufficio Redditi fondiari e di lavoro

CONFTRASPORTO
CONF. TRASP. SPED. LOGISTICA
P Z A G G B E L L I N 2
00153 ROMA (RM)e p.c. Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 60
Roma

Prot. n. 954-177637/2010

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954-64/2010
Associazione/Ordine **CONFTRASPORTO**
CONF. TRASP. SPED. LOGISTICA
Codice Fiscale 97207870581
Istanza presentata il 22/10/2010

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 2 comma 1-lett. c del DL n. 93 del 2008, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Confederazione per il trasporto, la spedizione e la logistica (Conftrasporto) ha chiesto, con riferimento alla risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, se il lavoro notturno occasionale non fondato su organizzazione a turni rientri nel regime di tassazione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 qualora sia finalizzato

ad incrementi di produttività.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che gli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza amministrativa costituiscono anche per il lavoro notturno occasionale non fondato su organizzazione a turni la principale condizione legittimante ai fini della tassazione agevolata, in quanto stabilita in via generale dall'articolo 2, comma 1, lett. c), del DL n.93 del 2008.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'avviso dell'istante è conforme alla prassi amministrativa in materia e pertanto condivisibile.

Le somme erogate *"in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa"* sono soggette all'imposta sostitutiva del dieci per cento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto- legge n. 93 del 2008. Il regime agevolato, inizialmente previsto per l'anno 2008, è stato prorogato per gli anni 2009, 2010 e 2011, rispettivamente, dall'articolo 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'art. 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 47, della legge di stabilità 2011 (di prossima pubblicazione).

In relazione agli emolumenti riconducibili nello speciale regime di tassazione è stato precisato, con diversi documenti di prassi, che vi rientrano ove *"diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di*

competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa... le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate" e che detti incrementi "non devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo per l'impresa" (circolari n. 49 dell'11 luglio 2008 e n. 59 del 22 ottobre 2008).

Ulteriori precisazioni fornite di recente hanno affermato che l'imposta sostitutiva è applicabile alle indennità o alle maggiorazioni di turno, in caso di lavoro diurno, e all'intero compenso percepito (compenso ordinario più maggiorazione) in caso di lavoro notturno, a condizione che gli stessi siano subordinati al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell'impresa.

Per ragioni di coerenza logico-sistematica, lo stesso regime (che agevola sia il compenso ordinario che la maggiorazione) è stato riferito anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni rientranti nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva, sempreché le prestazioni connesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività (risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 e circolare n. 47 del 27 settembre 2010).

Da ultimo, è stato ribadito che la disciplina agevolativa si rende applicabile in ogni caso (di lavoro straordinario, notturno, a turni, premi di produttività) a condizione che il perseguimento della finalità di incremento di produttività trovi riscontro in un'attestazione del datore di lavoro. Questa deve essere effettuata con un'esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD e costituisce condizione di per sé sufficiente a provare l'esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma (risoluzione n. 130/E del 14 dicembre 2010).

Sulla base dei richiamati documenti di prassi deve concludersi che il lavoro notturno

occasionale, non fondato su organizzazione a turni, può rientrare nel regime agevolato solo in presenza dell'attestazione dell'azienda, resa nei modi indicati, che comprovi l'esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma agevolativa.

Si evidenzia, infine, che ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del DL 31 maggio, n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L 30 luglio 2010, n.122, il regime agevolato si applica per l'anno 2011 alle *"somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali"*.

 IL DIRETTORE CENTRALE

Arturo Betunio

